

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **JERVOLINO RUSSO** Rosa, **COSTA, D'AGOSTINI,**  
**FIMOGNARI e CENGARLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1979

#### Corresponsione della indennità economica giornaliera di malattia ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

ONOREVOLI SENATORI. — La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di istituire la corresponsione di una indennità giornaliera di malattia ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

La ragione di ciò va ricercata nelle carenze presenti nella vigente normativa sulla materia e nella conseguente situazione di fatto che da essa scaturisce.

Infatti, con la legge 18 gennaio 1952, numero 35, superando ed integrando il disposto dell'articolo 2242 del codice civile, venne introdotto l'obbligo dell'assicurazione di malattia ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari i quali prestassero, a qualsiasi titolo, la loro opera giornaliera per almeno quattro ore.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, mentre con l'articolo 25 sancisce l'abrogazione della legge numero 35 del 1952, estende tale assicurazione a tutta la categoria, stabilendo che l'assicurazione è obbligatoria qualunque sia la durata delle prestazioni svolte. L'articolo 2 del

decreto del Presidente della Repubblica numero 1403 del 1971 limita però l'assistenza derivante dall'assicurazione contro le malattie alle sole prestazioni in natura.

Si riscontra quindi una diversità assolutamente infondata ed ingiustificata nel trattamento economico. Infatti, in caso di malattia degli addetti ai servizi domestici, più comunemente denominati collaboratori familiari, non viene corrisposto, durante la stessa, alcun trattamento economico come, invece, avviene per tutte le altre categorie di lavoratori.

Permane, così, una discriminazione nei confronti dei collaboratori familiari, iniqua e non più sostenibile. Infatti, ai lavoratori addetti del settore commercio — cui i collaboratori familiari vengono assimilati — compete, durante il periodo di malattia, una indennità pari al 50 per cento della normale retribuzione percepita per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari ai due terzi della normale retribuzione percepita per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi,

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, e del regolamento per le prestazioni INAM del 10 aprile 1963.

La cennata discriminazione risulta anche in contrasto con l'articolo 38 della Costituzione repubblicana, che statuisce il diritto per i lavoratori d'essere preveduti e sostenuti da mezzi adeguati alle loro esigenze in caso, tra l'altro, di malattia e, indirettamente, con l'articolo 3 della Carta costituzione, il quale afferma che i cittadini sono uguali davanti alla legge e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

Le conseguenze che scaturiscono dalla vigente legislazione sono ovvie: i collaboratori familiari, quando sono ammalati, non godono da parte dello Stato di alcun trattamento economico, a differenza, come è stato detto, della generalità dei lavoratori subordinati.

Solamente il contratto nazionale di lavoro di categoria del 1° novembre 1978, all'articolo 19, dispone che, in caso di malattia, ai collaboratori familiari spetti la conservazione del posto per determinati periodi — in conformità all'anzianità maturata e all'orario di lavoro praticato — durante i quali decorre la normale retribuzione nella misura del 50 per cento per giorni 8, 10, 15, in proporzione all'anzianità maturata.

In tal modo, i collaboratori familiari risultano sprovvisti di mezzi economici proprio nei momenti in cui si ha, forse, più bisogno di risorse, non essendo sufficienti, per affrontare la situazione, il godimento delle sole prestazioni sanitarie e l'integrazione corrisposta dal datore di lavoro che, tra l'altro, può benissimo, come sovente accade, non provvedere al pagamento della metà della retribuzione, così come previsto dalle clausole contrattuali, adducendo il fatto che queste sono le norme di natura privatistica, non aventi efficacia *erga omnes* e che, quindi, egli non è tenuto ad osservarle obbligatoriamente.

Si impongono, ancora, due importanti annotazioni. Innanzitutto non sembra corretto

fingere di non vedere le 100 mila collaboratrici familiari estere che lavorano in Italia. In caso di malattia, pur pagando i contributi, lontane dalla famiglia e senza casa, o sono a carico del datore di lavoro o devono essere rimpatriate. È opportuno notare che i contributi versati dalle « Colf » estere per la pensione sono praticamente vanificate, in quanto solo pochi Paesi hanno speciali convenzioni che consentano il cumulo delle contribuzioni e la permanenza in Italia delle lavoratrici estere raggiunge in media i 3 anni.

Inoltre, l'interesse sociale, suscitato sul problema dell'indennità giornaliera di malattia per i collaboratori familiari dalla istituzione del servizio sanitario nazionale, doveva essere sufficiente per indurre il legislatore, nella sede competente, a dare una equa e coerente soluzione. Invece, si è dovuto prendere atto che, anche nel momento in cui il Parlamento ha riconosciuto e proclamato l'uguaglianza dei cittadini nei confronti dell'assistenza sanitaria, non ha superato una sperequazione, contrastante con lo spirito e la lettera della Costituzione, della stessa legge n. 833 del 1978.

Le brevi considerazioni svolte sono sufficienti per trarre una semplice conclusione: è necessario eliminare l'ingiusta disparità a danno dei collaboratori familiari, stabilendo che anche ad essi venga corrisposta l'indennità giornaliera di malattia.

La proposta di legge, che sottoponiamo alla vostra attenzione, è da considerarsi una risposta ad una legittima attesa della categoria.

L'articolo 1 estende il diritto alla indennità economica giornaliera di malattia ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari per un periodo massimo di 180 giorni complessivi nell'anno solare.

L'articolo 2 precisa la misura della corresponsione, il valore della retribuzione giornaliera e l'adeguamento dell'indennità ai dipendenti del settore commercio.

Gli articoli 3 e 4 trattano della eventuale non erogazione o sospensione dell'indennità.

L'articolo 5 indica i modi con cui si provvede all'onere derivante dalla prestazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Ai lavoratrici addetti ai servizi domestici e familiari, ai quali si applicano la legge 2 aprile 1958, n. 339, ed il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, numero 1403, è esteso il diritto alla indennità economica giornaliera di malattia da corrispondersi per un periodo massimo di 180 giorni complessivi nell'anno solare.

Il diritto alla indennità prevista dal comma precedente sussiste semprechè la malattia comporti incapacità al lavoro con conseguente sospensione delle prestazioni lavorative.

## Art. 2.

L'indennità giornaliera di malattia è corrisposta in misura pari all'80 per cento delle retribuzioni convenzionali assoggettate a contribuzione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

Per retribuzione giornaliera si intende un 26° della somma delle retribuzioni convenzionali risultanti dai contributi versati o dovuti nel mese più favorevole del trimestre precedente l'insorgere della malattia di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'indennità è concessa secondo le norme e nei limiti stabiliti per i dipendenti del settore commercio.

## Art. 3.

Non compete l'indennità di malattia al lavoratore che compia atti diretti a conseguire prestazioni non dovute o alteri o falsificati certificati medici o qualsiasi altra documentazione.

## Art. 4.

Il diritto all'indennità giornaliera di malattia è sospeso nei casi in cui il lavoratore:

a) si dedichi, durante la malattia, ad attività lavorative;

b) ometta, senza giustificato motivo, di presentarsi o sottoporsi a visita di controllo ed agli accertamenti disposti;

c) ometta di sottoporsi a cure mediche o compia atti che possano pregiudicare il decorso della malattia.

La sospensione del diritto all'indennità giornaliera di malattia permane fino a quando non siano rimossi i motivi che ne hanno giustificato l'adozione.

Il provvedimento di sospensione è notificato dall'ente erogatore all'interessato mediante lettera raccomandata.

## Art. 5.

All'onere derivante dalla prestazione si provvede mediante imposizione di una aliquota pari all'1,50 per cento della retribuzione imponibile ai fini contributivi aggiuntiva a quella stabilita dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, di cui due terzi a carico dei datori di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.

Il contributo è dovuto per intero anche se la durata dell'occupazione è inferiore ad una settimana.

## Art. 6.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.